REGOLAMENTO (CEE) N. 1887/85 DELLA COMMISSIONE

dell'8 luglio 1985

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1985/1986, il prezzo minimo da pagare ai produttori per le pesche e l'importo dell'aiuto alla produzione per le pesche allo sciroppo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Grecia,

visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 746/85 [2], in particolare gli articoli 3 ter e 3 quater,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1277/84 dell'8 maggio 1984, che fissa le regole generali del regime di aiuto alla produzione nel settore degli ortofrutticoli trasformati [3] prevede disposizioni relative al metodo di determinazione dell'aiuto alla produzione ;

considerando che, a norma dell'articolo 3 ter, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 516/77 il prezzo minimo da pagare ai produttori deve essere calcolato tenendo conto :

a) del prezzo minimo valido per la campagna di commercializzazione precedente,

b) dell'andamento dei prezzi di base del settore ortofrutticolo,

c) della necessità di garantire una commercializzazione normale dei prodotti freschi destinati ai diversi usi ;

considerando che , per quanto concerne la Grecia, conformemente all'articolo 103 dell'atto di adesione, fino al primo ravvicinamento dei prezzi il prezzo minimo da pagare ai produttori greci deve essere calcolato sulla base dei prezzi corrisposti in Grecia ai produttori nazionali, constatati durante un periodo rappresentativo ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 41/81 del Consiglio [4] ; che, conformemente all'articolo 59 dell'atto di adesione, il prezzo suddetto deve essere ravvicinato al livello dei prezzi comuni ;

considerando che il suddetto articolo 103 e il regolamento (CEE) n. 990/84 del Consiglio [5], stabiliscono i criteri applicabili ai fini della fissazione dell'importo dell'aiuto alla produzione per la Grecia ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1985/1986

a) il prezzo minimo da pagare ai produttori di pesche di cui all'articolo 3 ter del regolamento (CEE) n. 516/77, e

b) l'aiuto alla produzione, di cui all'articolo 3 quater dello stesso regolamento per le pesche allo sciroppo sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

1. L'aiuto previsto per la Grecia si applica a tutti i prodotti trasformati fabbricati con ortofrutticoli ottenuti in Grecia.

2. Se la trasformazione non ha luogo nello stato membro in cui è stato ottenuto l'ortufrutticolo di base, quest'ultimo paese fornisce allo stato membro che versa l'aiuto alla produzione la prova dell'effettiva corresponsione al produttore del prezzo minimo.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

---

[1] GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1.
[2] GU n. L 81 del 23. 3. 1985, pag. 10.
[3] GU n. L 123 del 9. 5. 1984, pag. 25.
[4] GU n. L 3 dell'1. 1. 1981, pag. 12.
[5] GU n. L 103 del 16. 4. 1984, pag. 21.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 1985.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

ALLEGATO

1. PREZZO MINIMO DA PAGARE AI PRODUTTORI

(ECU/100 kg netto, franco azienda produttrice)

Prodotto	Grecia	Altri stati membri
Pesche destinate alla produzione di pesche allo sciroppo	31,27	34,76

2. AIUTO ALLA PRODUZIONE

(ECU/100 kg netto)

Prodotto	Grecia	Altri stati membri
Pesche allo sciroppo	12,46	19,50